



82
3/3

Al Prefetto della Provincia di Catania

- VISTO il proprio precedente provvedimento n.18709 del 4 Aprile 2013, con il quale a decorrere dal 5 Aprile 2013 l'accesso al vulcano Etna è stato regolamentato dal documento denominato "Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale sul vulcano Etna";
- VISTA l'ordinanza n. 36137 del 6 Agosto 2014, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento delle attività turistico-escursionistiche guidate e programmate all'interno della "zona gialla", alle condizioni previste dalle "Procedure", nella parte relativa all' "Attività turistico-escursionistica in zona sommitale in prossimità dei campi lavici" (pag.28) - a quote maggiori di 3000 metri s.l.m.- esclusivamente se coordinate da personale abilitato per legge e con le modalità riportate nel citato documento.
- VISTO il bollettino di variazione di criticità del vulcano Etna del 4 Dicembre 2015 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile-Centro Funzionale Centrale Rischio Vulcanico, con cui è stato segnalato che la criticità per attività vulcanica nella zona sommitale è elevata;
- RICHIAMATA la pec/mail n. 73/2015 in data odierna, con la quale è stato disposto il divieto assoluto di accedere sul vulcano - versante sud oltre quota di metri 2500 s.l.m. e versante nord oltre quota di metri 2450 s.l.m. (le quote in questione sono state definite dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile-Servizio Rischio Vulcanico Etneo) - con obbligo di attenersi alle suddette "Procedure" ed alle pianificazioni di protezione civile predisposte dalla Città Metropolitana e dai Comuni - fino al permanere della criticità elevata;
- VISTO l'art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

a decorrere dal 4 Dicembre 2015 e fino al permanere della criticità elevata si conferma l'assoluto divieto di accedere al Vulcano Etna, sul versante sud, oltre la quota di metri 2500 s.l.m. e sul versante nord, oltre la quota di metri 2450 s.l.m. .


Le Forze di Polizia, le Istituzioni, gli Enti e i Soggetti interessati si atterranno a quanto previsto nelle "Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale sul vulcano Etna".

I Responsabili della Città Metropolitana e dei Comuni dovranno, inoltre, attenersi a quanto previsto dai propri piani di protezione civile.

I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Il Questore di Catania è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Catania, 04 Dicembre 2015


IL PREFETTO
(Federico)


IL VICE PREFETTO VICARIO
(Dot. E. GULLOTTI)

